


**COMUNE DI COLLE UMBERTO**  
PROVINCIA DI TREVISO


# REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE



**STRALCIO SULLA GESTIONE  
E SULL'USO DEI PRODOTTI  
FITOSANITARI DEI COMUNI  
DELLA DOCG  
CONEGLIANO-  
VALDOBBIADENE  
PROSECCO SUPERIORE**

REVISIONE E AGGIORNAMENTO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 02.04.2014



**REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE:  
STRALCIO SULLA GESTIONE E SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI  
NEI COMUNI DELLA DOCG CONEGLIANO-VALDOBBIADENE PROSECCO**

**Indice**

Art. 1 - Definizioni .....	1
Art. 2 - Campo di applicazione.....	2
Art. 3 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria .....	2
Art. 4 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati .....	3
Art. 5 - Vendita di prodotti fitosanitari .....	3
Art. 6 - Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati.....	5
Art. 7 - Acquisto di prodotti fitosanitari .....	5
Art. 8 - Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole .....	6
Art. 9 - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica.....	7
Art. 10 - Adozione delle tecniche di lotta guidata.....	5
Art. 11 - Esecuzione dei trattamenti con erbicidi .....	5
Art. 12 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti .....	6
Art. 13 - Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti.....	8
Art. 14 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.....	8
Art. 15 - Sanzioni.....	8
Art. 16 - Revisione e aggiornamento.....	9
Allegati:.....	9

## **Art. 1 - Definizioni**

1. Si definisce territorio DOCG Conegliano-Valdobbiadene in provincia di Treviso, l'ambito collinare posto a sud delle Prealpi Trevigiane alla sinistra idrografica del fiume Piave, con un ambito di estensione di circa 20.000 ettari ricompresi nei Comuni di: Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miané, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto.

2. Si definiscono "prodotti fitosanitari" le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore (Regolamento 2009/1107/CE) e destinati a:

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
- b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
- c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
- d) eliminare le piante indesiderate;
- e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

3. Si definisce "tempo di persistenza ambientale" il tempo di permanenza delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari usati o dei loro metaboliti nel terreno e sui tessuti vegetali.

4. Si definisce "intervallo di sicurezza" o "tempo di carenza" il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvergano sul raccolto i loro residui o quelli dei loro metaboliti; eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo.

5. Si definisce "tempo di rientro" il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella coltura trattata.

6. Si definiscono "irroratrici" le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:

- a) irroratrici a barra o barre: macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee;
- b) irroratrici ad areoconvezione o atomizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
- c) impolveratrici o solferine: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).

7. Si definiscono "aree sensibili" o "specifiche" (così come definite dal D.Lgs 150/2012) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento 2009/1107/CE e in ogni caso, le abitazioni, edifici pubblici, le strade ad uso pubblico, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, e colture sensibili (per esempio orti familiari) adiacenti la coltura trattata. Tutte le aree pubbliche o private devono essere preservate dalla contaminazione con i prodotti fitosanitari.

8. Si definiscono corpi idrici: i corsi d'acqua superficiali, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali.

Sono esclusi dai corpi idrici:

- a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.

## **Art. 2 - Campo di applicazione**

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Il presente regolamento si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutte le aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti con produzione sia da reddito che da autoconsumo.
3. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari anche ad attività erbicida in aree extra agricole, è regolamentato da specifica normativa regionale (D.G.R.V. 23/05/2006 n.1619). Specificamente si intendono per ambienti extra-agricoli le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici.

## **Art. 3 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria**

1. È obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1), stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi delle fitopatologie di cui al comma 1:
  - a) tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto;

b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti (Giunta Regionale, Servizio Fitosanitario Regionale, ecc.);

c) I trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non oltre le 48 ore dall'esecuzione.

4. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione ed esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

#### **Art 4. - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati**

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

#### **Art. 5 - Vendita di prodotti fitosanitari**

1. L'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti è un documento personale che viene rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio, alle persone che ne fanno richiesta e abbiano compiuto il 18esimo anno d'età. L'abilitazione viene rilasciata o rinnovata d'ufficio alle persone in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di Agrotecnico, Perito agrario, Perito chimico, Diploma in farmacia, Laurea in chimica, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze forestali e scienze biologiche ed equipollenti.

Alle persone che non possiedono uno dei titoli di studio elencati, l'abilitazione alla vendita viene rilasciata o rinnovata dopo la partecipazione ad un corso di formazione obbligatorio ed il superamento di una valutazione effettuata da una commissione composta da personale del Dipartimento di Prevenzione, dell'ULSS di competenza e del Servizio Fitosanitario Regionale (artt. 23 e 27 DPR 290/2001 e s.m.i.).

2. Sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dall'Azienda ULSS competente per territorio, anche i locali di deposito e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, previa valutazione dell'idoneità degli stessi.

3. Per quantità in deposito superiori a 50 tonnellate di concime a base di nitrati e fosfati e prodotti fitosanitari, anche unitamente, ed in ogni momento dell'anno, è richiesto il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

4. Per le nuove costruzioni e trasformazioni delle esistenti nelle quali si svolga attività di commercializzazione di prodotti fitosanitari, sono di competenza del Comune le valutazioni di tipo urbanistico ed edilizio, relativamente alla conformità al Piano Regolatore Generale (PRG), al Piano di Assetto del Territorio (PAT) o al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), al Piano degli Interventi, al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione.

5. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari anche per animali.

6. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.

7. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici (T+), tossici (T) nocivi (Xn) e irritanti (Xi), sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, da tenere chiusi a chiave. Dovranno, inoltre, essere mantenuti separati, anche all'interno dei locali o armadi adibiti, i prodotti tra loro incompatibili.

8. I locali di deposito ai fini della commercializzazione dovranno, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:

a) l'aerazione dovrà essere ottenuta con finestratura che garantisca un sufficiente ricambio d'aria; se ciò non fosse possibile si dovrà ricorrere alla ventilazione forzata che garantisca almeno i 4/6 ricambi d'aria all'ora con gli impianti in funzione durante l'orario di apertura;

b) i locali dovranno avere una altezza minima di metri 3;

c) i pavimenti dovranno essere privi di fessurazioni e trattati con prodotti resistenti alle sostanze chimiche;

d) le pareti dovranno essere prive di fessurazioni e tinteggiate con pitture idrorepellenti;

e) dovranno essere previsti dei bacini di contenimento per eventuali spandimenti accidentali o, in alternativa, dovrà essere predisposta una soglia di contenimento o un'adeguata pendenza del pavimento verso un punto di raccolta di idonea capacità, non inferiore ad un terzo del volume totale massimo stoccato e non inferiore al volume del contenitore più capiente, al fine di impedire fuoriuscite di liquido all'aperto o in fognatura;

f) è vietato adibire locali interrati o seminterrati a deposito e vendita di prodotti fitosanitari;

g) per il riscaldamento dei locali, è vietato utilizzare stufe elettriche o bruciatori a gas/gasolio; l'eventuale generatore di calore dovrà essere ubicato fuori dai locali di deposito ed il trasporto di calore dovrà essere ad acqua;

h) L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 01 marzo 1968, n. 186 e tale conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dal D. M. 22 gennaio 2008, n.37. Gli impianti a terra, i dispositivi contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione andranno verificati con le modalità di cui al D.P.R. 462/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) le caratteristiche dei locali e dotazione di estintori devono essere conformi alle norme in materia di prevenzione incendi;

9. Per i depositi nei quali vengano detenuti prodotti pericolosi nelle quantità soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999, dovranno essere effettuate le previste comunicazioni agli Enti competenti.

10. Indipendentemente dalla classe tossicologica del prodotto, il venditore deve dichiarare annualmente all'Autorità Regionale i quantitativi di tutti i prodotti fitosanitari venduti, ad esclusione dei prodotti fitosanitari per piante ornamentali da balcone, appartamento, giardino domestico.

11. Al momento della vendita, unitamente al prodotto, deve essere fornita la relativa scheda informativa di sicurezza per tutti i prodotti T+, T, Xn e Xi e la stessa deve essere conservata presso l'azienda.

12. Chiunque venda i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi, deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico vidimato dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULSS competente per territorio dove ha sede il deposito o locale di vendita.

13. Ogni deposito di prodotti fitosanitari dovrà essere dotato di un'apposita segnaletica di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.lgs. n.81/2008.

#### **Art. 6 - Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati**

1. In caso di revoca dell'autorizzazione alla produzione e commercio di un prodotto fitosanitario e dei coadiuvanti da parte del Ministero della Salute, le giacenze devono essere considerate quali rifiuti pericolosi ed in quanto tali vanno gestite nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito dei rifiuti speciali in ragione delle sostanze pericolose in esse contenute, secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte IV e successive modifiche ed integrazioni.

2. In attesa dello smaltimento, tali rifiuti dovranno essere separati dalle altre merci, allestendo in apposito locale un deposito temporaneo per rifiuti pericolosi, la cui presenza deve essere comunicata alla Provincia territorialmente competente.

3. Il deposito temporaneo, fino a 10 metri cubi, non può essere mantenuto per più di un anno.

4. L'area di stoccaggio deve essere attrezzata con idonei contenitori a tenuta, realizzati in materiale resistente agli urti ed alle sostanze corrosive a norma di legge.

5. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nel deposito deve avvenire con cadenza bimestrale e in ogni caso quando il quantitativo raggiunge i 10 metri cubi.

6. Il rivenditore che abbia allestito un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi deve adempiere ad ogni obbligo previsto dalla normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 parte IV e successive modifiche ed integrazioni).

#### **Art. 7 - Acquisto di prodotti fitosanitari**

1. Chiunque intenda acquistare ed utilizzare, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari pericolosi, cioè classificati come T+, T, o Xn, deve essere in possesso di autorizzazione regionale in corso di validità (ex "patentino dei fitofarmaci"), rilasciata dall'ufficio regionale competente ai laureati in scienze agrarie, agli agrotecnici, ai periti agrari, e/o alle persone che abbiano ottenuto, dopo la frequenza obbligatoria del relativo corso di formazione, una valutazione positiva (artt. 25, 26 e 27 del DPR n° 290/2001 e s.m.i.). La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato sia a conoscenza dei pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, delle modalità per un corretto uso degli stessi, delle relative misure precauzionali da adottare e delle nozioni fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo e ambientale. Il titolare dell'autorizzazione è sempre e comunque responsabile dell'acquisto, del trasporto, dell'idonea conservazione e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

2. L'autorizzazione all'acquisto non può essere né ceduta, né prestata ad altre persone e lo smarrimento o distruzione sono soggetti a denuncia alla Polizia o Carabinieri.
3. L'acquirente, all'atto dell'acquisto assume la responsabilità a tutti gli effetti dell'idonea conservazione ed impiego del prodotto; a tale scopo è tenuto a compilare e firmare l'apposito modulo fornito dal rivenditore, in duplice copia, una copia resta al rivenditore ed una viene consegnata all'acquirente.
4. All'acquirente è fatto divieto di cedere a terzi i prodotti fitosanitari T+, T, Xn e Xi.
5. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni od altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'impiego non corretto degli stessi.

#### **Art. 8 - Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole**

1. Per il trasporto stradale, al momento dell'acquisto dei prodotti fitosanitari, si fa riferimento alle informazioni riportate nelle schede di sicurezza di ogni PF e alla DGRV 1379/2012, in ogni caso nelle fasi di carico, trasporto e scarico, è obbligatorio:
  - a) mantenere i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali, integri e con le etichette integre e leggibili;
  - b) non effettuare il carico congiunto (ovvero nello stesso vano) con alimenti, mangimi, persone, animali;
  - c) fissare adeguatamente il carico per evitare che si rovescino dei prodotti e che si danneggiano le confezioni trasportate;
  - d) portare, unitamente alla patente di guida, anche il "patentino";
  - e) tamponare eventuali perdite con materiale assorbente. Se non ci sono evidenti rischi per l'operatore e dopo aver indossato adeguati DPI, raccogliere il materiale e inserire tutto in recipienti ermetici plastici a tenuta opportunamente etichettati (es. triangolo di pericolo con "1" e la frase "Rifiuto Speciale Pericoloso");
  - f) in caso di contaminazione ambientale, oltre ad adoperarsi per evitare ulteriori danni, informare l'Autorità sanitaria (Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS) e ambientale (ARPAV), competenti per territorio.
2. Per la conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari, devono essere adottate tutte le misure possibili per assicurare la sicurezza e la salute di persone e animali nonché la protezione dell'ambiente.
3. I prodotti saranno acquistati in quantità congrua per l'utilizzo entro i termini di scadenza e immagazzinati:
  - a) in confezioni integre o adeguatamente richiuse dopo ogni utilizzo;
  - b) in locali aerati, illuminati, fuori terra, asciutti, accessibili dall'esterno, freschi, facilmente pulibili chiusi a chiave e dotati di mezzi almeno sufficienti per interventi d'emergenza in caso di incendio, allagamento o rottura di confezioni;
  - c) in modo ordinato e, per i prodotti fitosanitari, non sovrapposto;
  - d) in modo da evitare lesioni da gravità agli involucri;
  - e) nelle loro confezioni originali provvisti sempre delle etichette fino a totale consumo;
  - f) in locali appositi, privi di alimenti per l'uomo e per gli animali;
  - g) per piccole quantità, in appositi armadietti chiusi a chiave.

In ogni azienda dovranno essere conservate le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti presenti, almeno fino al totale consumo dello stesso e fino all'esaurimento del relativo tempo di persistenza ambientale.

4. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni o altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'immagazzinamento non corretto degli stessi.

#### **Art. 9 - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica**

1. In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto.

Compatibilmente con normative di carattere sovraordinato e comunque nei limiti delle potestà egli organi territoriali locali, in ragione della antropizzazione diffusa e della particolare sensibilità ambientale dell'intero territorio di riferimento, è obbligatorio l'utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio.

2. Dal 1° gennaio 2014, e comunque, se successiva, dalla data di esecutività del presente regolamento, è vietato l'uso di prodotti fitosanitari e ad attività erbicida classificati T+ (molto tossico), T (tossico) e Xn (nocivo) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o frasi equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici).

3. Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione della fitopatia, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al punto precedente limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati Xn (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o frasi equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici) in conformità alle linee tecniche di difesa integrata della Regione del Veneto e su segnalazione della commissione tecnica istituita presso il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica.

Per la scelta delle sostanze attive per la difesa biologica e integrata della vite, è fortemente consigliata la consultazione del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene DOCG.

**Fino alla data di insediamento della commissione tecnica istituita presso il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG, il divieto di cui al precedente comma 2 non si applica ai prodotti classificati Xn (nocivo) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o frasi equivalenti in base al**

**Regolamento 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici).**

4. È fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento quando abbiano chiesto di esserne informati, con le modalità concordate tra le parti e quando previsto in etichetta.

5. L'utilizzo dei prodotti è riservato a personale qualificato, munito di patentino quando richiesto.

6. Per l'utilizzo si deve sempre fare uso dei previsti DPI che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso.

7. Non è consentito mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela.

8. Durante la manipolazione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo adottare tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute degli utilizzatori (D.lgs. 81/2008), delle persone e degli animali e la protezione dell'ambiente e in particolare, per la tutela e protezione dell'operatore, si consiglia l'uso dei preparati in formulati liquidi, sacchetti idrosolubili o a microgranuli (WG, WDG, DF, FL) caratterizzati da particelle di piccolissime dimensioni con ottima disperdibilità in acqua i quali non producono polvere durante la manipolazione.

9. È vietato trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, e da non consentire un trattamento efficace.

10. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari le miscele non devono raggiungere le aree sensibili o specifiche. Nel caso dei trattamenti a colture arboree, in prossimità di aree sensibili o specifiche, la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (comunque entro il 20 maggio per la vite e le altre colture a foglia caduca) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data. È vietato l'impiego di ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa dell'eccessiva produzione di gocce fini; deve essere privilegiato l'impiego di ugelli di nuova generazione, o meglio del tipo a inclusione d'aria. Tale fascia può essere ridotta alle seguenti dimensioni in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei trattamenti (vedi Tabella 1):

a) atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato: nessuna riduzione;

b) atomizzatore con possibilità di ridurre la portata del ventilatore oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce: 20 metri nel primo periodo e 15 nel secondo;

c) atomizzatore con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli orientabili) e ugelli orientabili: 15 metri nel primo periodo e 10 nel secondo;

d) irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel): 3 metri nel primo e 1,5 nel secondo periodo;

e) Entro la fascia di rispetto sopra definita, i trattamenti con prodotti fitosanitari possono comunque essere effettuati irrorando:

- I filari nei primi 5 metri – ad esclusione dell'eventuale filare posto a confine che può essere trattato solo manualmente con pompa a spalle – possono essere trattati solo manualmente con lancia a mano a bassa pressione o macchine irroratrici con recupero,
- i filari rimanenti vanno trattati verso l'interno dell'appezzamento con ventola accesa solo a partire dal secondo filare dopo i primi 5 metri,
- con macchine a ventilatore spento,
- con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria verso l'esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento,
- manualmente,
- con macchine recuperatrici (a tunnel).

f) Il controllo delle malerbe per gli eventuali filari nella fascia di 5 metri dal confine è ammesso solo con procedure meccaniche. Specifiche riduzioni possono avvenire come previsto dal presente comma lettera k.

g) In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

h) In caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree di pertinenza delle aree sensibili e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari.

i) Nel caso sia impossibile il transito all'interno della coltura con attrezzature azionate da trattore, fino ad emanazione di nuove norme superiori, è ancora consentito l'impiego delle irroratrici pneumatiche con testata a cannone esclusivamente con le seguenti restrizioni:

- regolazione della gittata a meno di 40 metri;
- uso di ugelli in grado di produrre gocce medio-grandi, operanti a pressione non superiore a 10 bar;
- orientamento del getto in direzione opposta rispetto alle aree sensibili;
- non effettuare trattamenti in presenza di vento;
- non effettuare trattamenti nelle ore più calde.

j) In tutti i casi, dagli edifici di civile abitazione e loro pertinenze, deve essere mantenuta una fascia con divieto di trattamenti fitosanitari a colture arboree di 5 metri lineari.

k) Per i trattamenti effettuati su colture erbacee e diserbo su banda su colture arboree con irroratrici, si applica una fascia di rispetto non trattata in relazione alle aree sensibili o specifiche, pari a 5 metri lineari; tale ampiezza, ad eccezione dei corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri e le fonti di approvvigionamento idrico, che seguono norma specifica (art. 9 comma 17 e 18, art. 11 comma 2 e 3 del presente regolamento), può essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o a manica d'aria e ausilio di attrezzatura schermata per i trattamenti localizzati su banda. L'uso di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato. (vedi Tabella 2)

Tabella 1 - Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in vigneto e Frutteto esplicitiva dei contenuti di cui al comma 10.

Valori espressi in metri

Tipo d'irroratrice	FASCIA DI RISPETTO	
	trattam. al bruno o vegetaz. ridotta (prima 20 maggio <sub>1</sub> )	con vegetazione piena (dopo 20 maggio) <sub>2</sub> )
Atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato	30	20
Atomizzatori con possibilità di ridurre la portata del ventilatore, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce	20	15
Irroratrici con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli regolabili) e ugelli orientabili	15	10
Irroratrici a tunnel con recupero o manualmente	3	1,5
Irroratrici pneumatiche con testata a cannone	con restrizioni specifiche	con restrizioni specifiche
<b>OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE</b> - dalle pertinenze di edifici di civile abitazione; (art.9 comma 10 lett. j); - dalle aree particolarmente sensibili (art.9 comma 13);	5	3 **
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 9 comma 18)	norma specifica	norma specifica

**\*\* N.B. Distanza applicata dal Comune di Colle Umberto, conforme alla normativa europea (il testo del regolamento elaborato dalla Commissione indicava 5 metri)**

Tabella 2 - Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei diserbanti o altri prodotti fitosanitari in genere (impiego su cereali, soia, girasole, colza, incolti, ecc.) esplicitiva dei contenuti di cui al comma 10 e art. 11.

Valori espressi in metri

Tipo d'irroratrice	FASCIA DI RISPETTO	
--------------------	--------------------	--

1 Per la vite e le altre colture arboree caducifoglia prima del 20 maggio

2 Per la vite e le altre colture arboree caducifoglia dopo il 20 maggio

	Fascia di rispetto con terreno nudo	Fascia di rispetto con vegetazione coprente
Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio e trattamenti localizzati su banda colture arboree	5	5
Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o manica d'aria e ausilio attrezzatura schermata su banda	2	2
<b>OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE</b> dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri (art. 11 comma 2)	5	5
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 11 comma 3)	norma specifica	norma specifica

11. Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a metri 3, le distanze da rispettare possono essere ridotte fino al 50%.

12. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi della Direttiva 2009/128/CE e come previsto all'art. 12 comma 8 del presente regolamento. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario si deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.

13. Tra le aree sensibili, sono considerate particolarmente sensibili i parchi, i giardini pubblici, i campi sportivi e le aree ricreative, i centri sportivi e relative pertinenze, i plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, le aree da gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie, o altre aree puntualmente individuate dall'Amministrazione comunale. Da queste aree, ferme restando le distanze minime sopracitate, i trattamenti devono essere eseguiti esclusivamente nell'orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni: in ogni caso i trattamenti non devono mai interessare dette aree. Inoltre, in prossimità delle pertinenze dei siti sopra elencati, in una fascia di 50 metri dalle suddette pertinenze non è consentito l'uso di prodotti T+, T e Xn. Eventuali deroghe potranno essere concesse agli enti con scopi di ricerca e sperimentazione. Dal confine delle aree particolarmente sensibili in tutti i casi, deve essere rispettata una fascia con il divieto di trattamenti fitosanitari di almeno 5 metri lineari. I trattamenti fitosanitari nelle aree di cui al presente comma, dovranno essere annotati entro 48 ore su scheda apposita del registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

14. E' fatto divieto eseguire trattamenti da strade di uso pubblico, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica.

15. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di linee ferroviarie, strade ad uso pubblico, incluse le piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per

non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza consentita per il tipo di irroratrice. L'eventuale filare posto a confine della strada, tale da impedire il passaggio del mezzo agricolo, può essere trattato dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione.

16. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.

17. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti fitosanitari di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile e gli specchi lacustri anche quando in etichetta sono previste distanze minori.

18. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009), devono essere adottate le misure individuate all'art.15 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti fitosanitari nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione da acque superficiali.

19. I trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti effettuati con elicottero sui vigneti della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene possono essere eseguiti esclusivamente nelle aree appositamente censite e pubblicate a cura dei Comuni e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1720 del 18 maggio 2004. Tale tipo di trattamento deve avvenire solo in assenza di vento ed in condizioni meteorologiche idonee ad impedire fenomeni di deriva. I trattamenti con mezzi aerei sono autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Direttore dell'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari della Regione, ed i singoli interventi devono essere comunicati almeno 48 ore prima dell'inizio degli stessi all'Azienda ULSS competente, al Sindaco ed all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari della Regione. Devono essere impiegati solo specifici prodotti a base di zolfo e rame consentiti dalla normativa per tale utilizzo, miscelati con idonei additivi che ne consentano il rapido arrivo al suolo e ne riducano il più possibile la deriva, e distribuiti dal mezzo aereo con modalità tali da confinare il trattamento ai soli appezzamenti interessati.

20. ~~I Comuni della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, in provincia di Treviso, esenti dalla necessità dei mezzi aerei, specificheranno nel recepimento del presente Regolamento di Polizia Rurale il divieto d'uso di tali mezzi sul proprio territorio per le~~

~~normali operazioni di trattamento fitosanitario.~~ Nel territorio del Comune di Colle Umberto è vietato l'uso del mezzo aereo per le normali operazioni di trattamento fitosanitario, salvo emergenze di carattere fitosanitario individuate dal competente Servizio regionale.

21. Come previsto dall'art. 9, comma 4, della L.R. 23/1994, sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico (sfalcio) erboso in fioritura.

22. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.

23. L'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari, va annotato, nel registro predisposto dalla Regione Veneto, ovvero nel "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" che è composto da una serie di schede sulle quali devono essere annotati, a cura di chi effettua il trattamento, i dati relativi agli utilizzi di prodotti fitosanitari in ambienti agricoli, extra agricoli e sulle derrate alimentari immagazzinate.

24. Il registro va conservato presso l'ente o l'azienda dove si impiegano i prodotti fitosanitari; le schede hanno validità annuale e devono essere conservate per almeno 3 anni. Al fine di rendere possibile il puntuale controllo, ogni registrazione relativa all'utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà avvenire entro 48 ore dal trattamento e non più fino ai 30 giorni dopo l'esecuzione; nel caso di trattamenti effettuati da terzisti la compilazione del registro può essere eseguita dal possessore del registro, sulla base dei dati riportati da chi esegue i trattamenti o dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma nel registro o rilascerà la scheda "E" debitamente compilata.

25. Sono esonerati dalla compilazione del registro gli utilizzatori marginali, quali i produttori per autoconsumo o chi esegue trattamenti su giardini domestici.

26. È vietato l'uso di prodotti fitosanitari e ad attività erbicida negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o del competente Servizio Fitosanitario Regionale.

27. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

28. Nel periodo transitorio fino al completamento delle operazioni di controllo e taratura delle macchine irroratrici previste all'art. 12 entro comunque l'inizio della campagna fitosanitaria 2014, la fascia di rispetto dalle aree sensibili ad esclusione dei corpi idrici, è individuata nella distanza di 10 metri lineari. I filari nei primi 5 metri - ad esclusione dell'eventuale filare posto a confine che può essere trattato solo manualmente con pompa a spalle - possono essere trattati solo manualmente con lancia a mano a bassa pressione o macchine irroratrici con recupero. Nei rimanenti due filari o nei filari fino ai 10 metri lineari i trattamenti sono da eseguirsi esclusivamente con il mezzo che irrori:

- a) verso l'interno dell'appezzamento con ventola accesa solo a partire dal secondo filare, dopo i primi 5 metri,
- b) con macchine a ventilatore spento,

- c) con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria verso l'esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento,
- d) manualmente,
- e) con macchine irroratrici con recupero (tunnel).

Il controllo delle malerbe per gli eventuali filari nella fascia di 5 metri lineari dal confine è ammesso solo con procedure meccaniche. Specifiche riduzioni possono avvenire come previsto dal comma 10 lettera k del presente articolo (vedi Tab. 2).

29. Per consentire una adeguata applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del presente articolo, il primo anno di applicazione delle medesime e limitatamente all'anno 2014, sarà garantito il periodo necessario di messa a punto delle succitate disposizioni contenute nei commi 2 e 3, in particolare della commissione tecnica. A supporto e con la collaborazione degli operatori agricoli, saranno introdotti adeguati meccanismi di comunicazione per rendere efficiente il sistema introdotto.

#### **Art. 10 - Adozione delle tecniche di lotta guidata**

1. Nella provincia di Treviso e in particolare nell'area DOCG Conegliano-Valdobbiadene operano strutture con competenze in lotta guidata o ragionata aventi strumentazioni tecniche di avanzata tecnologia per la rilevazione dei dati meteorologici al fine di produrre un bollettino a scadenza periodica con le prescrizioni per i trattamenti da eseguire. A tal proposito è opportuno seguire le indicazioni contenute nei bollettini sopra citati per garantire un numero il più limitato possibile di trattamenti alle diverse colture e per non disperdere nell'ambiente una quantità di prodotto fitosanitario non giustificato. A questo fine i produttori dei Comuni del territorio della DOCG Conegliano Valdobbiadene comunicano un proprio indirizzo di posta (elettronica o ordinaria) ad un soggetto qualificato, tra quelli coordinati dal Servizio Fitosanitario Regionale presso il Consorzio Difesa Treviso, a fornire informazioni sulla difesa fitosanitaria allo scopo di ricevere indicazioni utili all'esecuzione di trattamenti effettivamente necessari.

2. I comuni della DOCG Conegliano-Valdobbiadene, promuovono presso gli enti interessati, in particolare presso il Consorzio di Tutela e le Associazioni di Categoria, il potenziamento di questo servizio, ritenuto fondamentale per una gestione ottimale dei trattamenti antiparassitari nel rispetto dell'ecosistema nella sua complessità.

#### **Art. 11 - Esecuzione dei trattamenti con erbicidi**

1. La distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile. In caso di colture arboree è consentita solo sottochioma lungo il filare, minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto.

È vietato trattare con erbicidi le testate, le capezzagne a lato degli appezzamenti coltivati con colture erbacee e del filare in caso di colture arboree. In viticoltura per le sostanze ad attività erbicida, è fortemente consigliata la consultazione del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene DOCG.

2. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, il trattamento con sostanze erbicide in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le

cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti erbicidi di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.

3. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (NTA) della Regione Veneto (DGR 107 del 5 novembre 2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti erbicidi nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

4. Nel territorio dei Comuni della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, ogni intervento di diserbo deve essere annotato entro 48 ore nel "Registro dei trattamenti" di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 42 del DPR n°290 del 23.04.2001, utilizzando lo specifico modello previsto con DGR n° 136 del 31.01.2003.

5. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti di diserbo.

6. Specificamente per le superfici vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti non più di tre trattamenti di diserbo all'anno e di norma da eseguire su erbe basse; qualora, in via eccezionale, si renda necessario trattare erbe alte queste dovranno essere falciate entro 15 giorni dal trattamento.<sup>2</sup>

7. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non deve eccedere i 60 cm.<sup>3</sup>

Per le fasce di rispetto dalle aree sensibili, si osservano le disposizioni di cui all'art.9 comma 10 del presente regolamento (vedi Tab. 2).

## **Art. 12 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti**

1. La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono vietate su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi e fontane.

2. Durante la circolazione su strada ad uso pubblico, gli atomizzatori devono essere spenti.

3. Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare

---

<sup>2</sup> Non è auspicabile di norma trattare erbe infestanti eccessivamente alte perché necessitano dosi elevate di prodotto; inoltre si incorre nel rischio di contaminare anche l'apparato fogliare della vite con le relative conseguenze. E' preferibile quindi intervenire precocemente sulle infestanti (5-10 cm altezza), con la possibilità di usare dosi anche al di sotto della misura minima prevista in etichetta (sulla superficie effettivamente trattata). Da consigliare inoltre, l'inerbimento artificiale della sottofila con flora (festuche) parzialmente resistente (a dosaggi contenuti) a taluni principi attivi di erbicida: il loro impiego evita la presenza di fasce di terreno completamente disseccate e ne limitano in maniera determinante il rischio erosione ed ruscellamento soprattutto nelle aree declivi.

<sup>3</sup> L'utilizzo di erbicidi localizzati sulla fila può essere evitato/limitato, utilizzando apposite trinciatrici da interfila dotate di particolari convogliatori che depositano il "trinciato" sulla sottofila formando uno strato di "pacciamatura costituito da sostanza organica."

un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.

4. Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale resistente agli urti e alle sostanze corrosive, e dovranno essere conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. E' vietato formare pozzanghere o ristagni nei locali e loro pressi adibiti al lavaggio delle attrezzature.

5. Il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

6. È comunque preferibile l'utilizzo di acqua piovana per la preparazione della miscela antiparassitaria.

7. Qualunque siano le cisterne dell'acqua di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori impedendo fenomeni di riflusso nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne è ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso e a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.

8. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici e la qualità della distribuzione e quindi, di ridurre le conseguenze degli effetti negativi sull'ambiente, sono obbligatori il controllo e la taratura periodici di tutte le macchine operanti per la distribuzione dei prodotti fitosanitari nel territorio DOCG Conegliano-Valdobbiadene (eccetto piccole attrezzature di uso hobbistico) presso i centri autorizzati, con l'obbligo di conservare la documentazione; il primo controllo è da eseguirsi non oltre i cinque anni dall'acquisto e i successivi con cadenza sempre di cinque anni fino al 2020. Successivamente a tale data le attrezzature dovranno essere controllate con cadenza triennale. Le attrezzature dovranno essere adeguate entro il 31 dicembre 2013.

9. Va inoltre periodicamente controllato lo stato delle condutture al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto. È obbligatorio dotare le attrezzature di ugelli antigoccia.

10. Il livello di riempimento deve essere tale da non permettere tracimazioni a causa di sobbalzi o dislivelli del terreno. Il bocchettone di carico deve essere provvisto di coperchio a tenuta.

11. È utile calcolare con precisione la quantità necessaria da preparare per minimizzare se non annullare la presenza di residui da gestire.

12. I dispositivi "caricabotte" devono essere utilizzati esclusivamente per il caricamento d'acqua dell'atomizzatore; è vietato utilizzare tali mezzi per le operazioni di miscelazione e/o di pulizia.

### **Art. 13 - Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti**

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere lavati manualmente, introducendo una quantità d'acqua corrispondente al 20% della capacità del contenitore e ripetendo l'operazione almeno 3 volte (6 volte per i prodotti tossici e molto tossici); l'operazione di lavaggio può essere svolta anche meccanicamente preferibilmente utilizzando gli appositi dispositivi lavabottiglie presenti sulle irroratrici, con pressione d'acqua di almeno 3 bar, portata minima di 4,5 litri/minuto, tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e tempo di sgocciolamento di almeno 60 secondi. L'acqua di lavaggio verrà impiegata per i successivi trattamenti fitosanitari o raccolta in idonei contenitori, ben chiusi e muniti di etichetta, da smaltire tramite ditta autorizzata.
2. I contenitori devono essere schiacciati, per ridurre al minimo i volumi, ed introdotti in appositi sacchi chiusi ed identificabili tramite apposizione di etichetta, riportante i dati dell'azienda. I sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico, fuori della portata dei bambini, animali e persone non addette all'uso.
3. I sacchi vanno conferiti in occasione delle raccolte appositamente organizzate dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, previa sottoscrizione di apposita convenzione, o smaltiti tramite ditta autorizzata.

### **Art. 14 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti**

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. I trattamenti eseguiti con prodotti fitosanitari Xn vanno segnalati con appositi cartelli, da posizionare all'ingresso del fondo trattato visibile dall'area sensibile, di dimensioni minime formato A4 con sfondo giallo e scritta nera recante la dicitura "TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO" e che devono rimanere esposti anche per il tempo di rientro (o tempo di accesso).
3. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conduttore del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

### **Art. 15 - Sanzioni**

1. Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste in materia.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli organi di Polizia Giudiziaria e dalle ULSS competenti per territorio.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

4. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00; ad eccezione dell'art.9 comma 21 per il quale è prevista la sanzione amministrativa da € 258 a € 620 come previsto dalla L.R. 23/1994;

5. In caso di reiterazione delle violazioni, vengono punite come previsto all'art. 8 bis della legge 689/1981 e s.m.i.

#### **Art. 16 - Revisione e aggiornamento**

Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento, con le medesime procedure utilizzate per la prima redazione.

---

#### **Allegati**

- ALLEGATO I: Glossario
  - ALLEGATO II: Vigilanza, Obblighi ai fini della condizionalità validi per tutte le aziende; Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), Dati che il registro deve contenere, Formazione, informazione e sensibilizzazione
  - ALLEGATO III: Nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici
  - ALLEGATO IV: Glossario macchine irroratrici
  - ALLEGATO V: Fac simile cartello trattamento fitosanitario
-

**Il presente stralcio al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale sulla gestione e l'uso dei Prodotti Fitosanitari è il risultato della partecipazione e collaborazione delle seguenti Istituzioni:**

***Firma Protocollo d'Intesa:***

Arpav, Consorzio di Difesa contro le avversità atmosferiche CO. DI. TV, Ulss 7 Pieve di Soligo, Ulss 8 Asolo.

Comuni di: Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.

***Commissione per la stesura dello stralcio al regolamento:***

**ARPAV:** Paolo Giandon

**CO. DI. TV:** Fiorello Terzariol

**ULSS 7:** Massimo Volpones

**ULSS 8:** Renato Ranieri e Martino Caeran

**CRA-Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano:** Michele Borgo e Alessandro Zanzotto

**Regione Veneto Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari:** Manlio Lucio

**Regione Veneto Direzione Agroambiente:** Roberto Salvò

**ISISS Cerletti Scuola Enologica Conegliano:** Ornella Santantonio, Paolo Antoniazzi, e Walter Da Rodda

**Tesaf Università di Padova:** Cristiano Baldoïn

**Comune di Cison di Valmarino:** Rudy Ghin

**Comune di Colle Umberto:** Aldo Coletti

**Comune di Conegliano:** Claudio Toppan

**Comune di Farra di Soligo:** Levis Marcon

**Comune di Follina:** Cristiano dal Pont

**Comune di Miane:** Renato Stefani

**Comune di Pieve di Soligo:** Gino Lucchetta

**Comune di Refrontolo:** Mauro Canal

**Comune di San Pietro di Feletto:** Benedetto De Pizzol

**Comune di San Vendemiano:** Giovanni De Conti

**Comune di Susegana:** Achille De Zan

**Comune di Tarzo:** Mauro Gava

**Comune di Valdobbiadene:** Pietro Giorgio Davì, Simone Adami

**Comune di Vidor:** Eli Spagnol

**Comune di Vittorio Veneto:** Antonio Miatto

**Istruttore verbalizzante:** Ferdinanda Moro Ufficio Ambiente Comune di San Pietro di Feletto

**Coordinatore:** Benedetto De Pizzol